



**COMUNE DI SAN CIPIRELLO**  
**PROVINCIA DI PALERMO**



**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 76 DEL 28/11/2013

**OGGETTO:** Applicazione della deroga prevista al comma 4-quater, art. 5 del D.L. n. 102 del 31.08.2013, convertito con Legge n. 124 del 28.10.2013. Conferma riscossione per l'anno 2013 della TARSU.

L'anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 10:00 nella sala delle adunanze della Sede comunale di San Cipirello, a seguito di invito prot. n.13385 del 26/11/2013 diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **URGENTE** ed in seduta **PUBBLICA**.

Presiede la seduta il Sig. Barone Nicola nella qualità di Presidente del Consiglio del Comune di San Cipirello.

Dei consiglieri comunali di San Cipirello sono presenti n.8

N. D'ord.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	GELUSO VINCENZO	x	
2	RANDAZZO GIOVANNI	x	
3	CROCIATA GABRIELE		x
4	CANNELLA VITO	x	
5	BARONE NICOLA	x	
6	MICCICHE' ANTONINO	x	
7	CROCIATA GIUSEPPE		x
8	SIMONETTI DOMENICO	x	
9	SCANNALIATO GASPARE		x
10	TODARO GIUSEPPE	x	
11	CROCIATA ANTONINO		x
12	PORZIO ANTONIO		x
13	CRIFASI VITO		x
14	DI LORENZO NICOLO'	x	
15	RENDA ALESSANDRO		x

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro.

## VERBALE DI ADUNANZA

**PRESEDE** NICOLA BARONE, PARTECIPA L'ASSESSORE CUCCHIARA,  
**PRESENTI** N.8 (OTTO) CONSIGLIERI **ASSENTI** N. 7: CROCIATA GABRIELE, RENDA,  
CROCIATA GIUSEPPE, SCANNALIATO, CROCIATA ANTONINO, PORZIO E CRIFASI.

Alle ore 12.22 il Presidente Barone procede ad appello nominale dal quale risultano presenti n. 8 Consiglieri ed assenti i Consiglieri: Crociata G., Renda, Crociata G., Scannaliato, Crociata A., Porzio e Crifasi. Constatata la presenza del numero legale riapre i lavori.

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro. E', altresì, presente la Dr.ssa Grippi, Responsabile del Servizio Finanziario.

**Il Presidente** individua gli scrutatori nelle persone dei consiglieri: Cannella, Di Lorenzo e Geluso.

**Il Presidente** invita l'assessore al bilancio Cucchiara ad illustrare la proposta.

**L'Assessore Cucchiara** chiarisce che l'approvazione della proposta comporta il ritorno al regime impositivo Tarsu, sia per quanto concerne la determinazione del costo del servizio sia in merito al regime tariffario che rimane confermato rispetto all'anno 2012.

**Il Presidente**, constatato che non vi sono interventi, mette ai voti la proposta.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese per alzata e seduta che ha dato il seguente esito: consiglieri presenti n. 8; voti favorevoli n. 8;

### DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Applicazione della deroga prevista al comma 4-quater, art. 5 del D.L. n. 102 del 31.08.2013, convertito con Legge n. 124 del 28.10.2013. Conferma riscossione per l'anno 2013 della TARSU”**.


Il Presidente, stante l'imminente scadenza dei termini per l'approvazione del bilancio propone di rendere l'atto immediatamente eseguibile.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa in forma palese per alzata e seduta da n. 8 consiglieri presenti e votanti,

### DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.



**COMUNE DI SAN CIPIRELLO**  
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO



Proposta di deliberazione di C.C. avente per oggetto: **Applicazione Della Deroga prevista al comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124. Conferma riscossione per l'anno 2013 della Tarsu.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZARIO

Su disposizione del Sig. Sindaco

**FREMESSO :**

**CHE nel Comune di San Cipirello la gestione dei rifiuti urbani, nell'anno 2012, veniva effettuata attraverso l'applicazione della:**

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507)

- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

**CHE con delibera di giunta n.82 del 12.09.2012 venivano determinati i costi del servizio per l'anno 2012 e con delibera di giunta n.101 del 22.10.2012 e delibera consiliare n.87 del 31.10.2012 venivano stabilite le tariffe 2012:**

**CHE la riscossione 2012 veniva effettuata tramite concessionario;**

**TENUTO CONTO**

**CHE con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.**

Dalle norme transitorie 2013 previste dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 "disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. disposizioni per il

rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria" convertito con legge 6 giugno 2013 n.64, risulta in sintesi :

- 1) NUMERO RATE E SCADENZA STABILITE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE - la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento
- 2) POSSIBILITA' DI UTILIZZARE, PER LE RATE IN ACCONTO, LE STESE MODALITA' DI PAGAMENTO GIA' UTILIZZATE PER TARSU E TIA AD ECCEZIONE DELL'ULTIMA RATA - ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
- 3) ULTIMA RATA CALCOLATA SULLA BASE DELLE TARIFFE TARES STABILITE PER IL 2013, DALLA QUALE SCOMPUTARE GLI IMPORTI VERSATI IN ACCONTO
- 4) MAGGIORAZIONE 0,30 EURO/MQ UNICA SOLUZIONE ULTIMA RATA CON MODELLO F/24 O C/C POSTALE DEDICATO VERSATA DIRETTAMENTE ALLO STATO - la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
- 5) NON VIENE APPLICATA LA RIDUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' - non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- 6) NON E' POSSIBILE AUMENTARE LA MAGGIORAZIONE STANDARD DA PARTE DEI COMUNI - i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c).
- 7) I COMUNI POSSONO CONTINUARE AD AVVALERSI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO DEI SOGGETTI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

**Viste le norme transitorie 2013 previste dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013** " Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" dalle quali risulta in sintesi :

#### **Art. 5.(Disposizioni in materia di TARES)**

1. Per l'anno 2013 il comune CON REGOLAMENTO di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine del 30/11/2013 fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, PUÒ stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:

a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile;

b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

**2.** Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: **«19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio».**

**3.** In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali ai cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi.

**4.** Il comune predisporre e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.

**4-bis.** Nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo.

**4-ter.** Al comma 23 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «dall'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «dai medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia».

**4-quater.** In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente

non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

#### **ATTESO**

**CHE** la maggiorazione di 0,30 euro/mq è versata direttamente allo stato, in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, con modello f/24 o c/c postale nazionale - la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

**EVIDENZIATO** che è intenzione del Comune di San Cipirello applicare LA DEROGA prevista al comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124 (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n.73 note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2013), e stabilire pertanto, per l'anno 2013, di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, e precisamente :

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507)
- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)
- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

#### **RITENUTO**

Pertanto opportuno **determinare i costi del servizio e le relative tariffe TARSU 2013 come da tariffe deliberate nell'anno 2012**

**DATO ATTO** che la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

#### **DATO ATTO**

**CHE** sono fatti salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento;

**CHE**, per l'anno 2013, ai fini TARSU le scadenze relative alla riscossione saranno stabilite con l'emissione del ruolo, pertanto **revocare** la deliberazione consiliare n. 66 del 07.10.2013 precedentemente adottata relativa alla determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del tributo TARES

**CHE restano confermati per il 2013 tutti gli atti e disposizioni normative e regolamentari approvati ed applicati per il 2012 con riferimento al regime di prelievo TARSU, ed in quanto compatibili;**

**CHE resta confermata l'applicazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ;**

**CHE resta confermata la modalità di riscossione TARSU 2012 ad eccezione della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo stato e versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;**

**VISTO l'art. 8, comma 1, del DECRETO LEGGE N. 102 DEL 31/08/2013, convertito con legge n.124/2013 il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013.**

#### **DELIBERA**

**1) di applicare LA DEROGA prevista al comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124 (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n.73 note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2013), e stabilire pertanto, per l'anno 2013, di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012. e precisamente :**

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507)

- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

- applicazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ;

**2) Di dare atto CHE la previsione dei costi per il SERVIZIO di igiene urbana ivi compresi quelli per l'avvio della raccolta differenziata ammontano a complessivi € 852.439,29 come da comunicazione da parte della società alto belice ambiente nota protocollo n.1577 dell'11.05.2013 E come da deliberazione consiliare n.27 del 28.03.2013 avente per oggetto: "Avvio servizio raccolta**

*differenziata tra i comuni di San Cipirello e San Giuseppe Jato..."* e che pertanto LE RELATIVE TARIFFE TARSU per l'anno 2013 potranno essere modificate al fine di coprire totalmente il costo del servizio;

**3) di dare atto che** la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso ;

**4) di dare atto che sono fatti salvi la maggiorazione** prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, **nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento;**

**5) di stabilire la revoca** della delibera n.66 del 07.10.2013 precedentemente adottata relativa alla determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del tributo TARES;

**6) di stabilire che restano confermati per il 2013 tutti gli atti e disposizioni normative e regolamentari approvati ed applicati nel 2012** con riferimento al regime di prelievo TARSU, in quanto compatibili ;

**7) di dare atto che resta confermata l'applicazione tributo provinciale** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ;

**8) di dare atto che resta confermata l'applicazione delle addizionali :**

- **(5%) ex-ECA** (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

- **(5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA** (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

**10) di stabilire che resta confermata la modalità di riscossione TARSU 2012** ad eccezione della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo stato e versata in unica soluzione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

**11) di inviare la presente deliberazione tariffaria**, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**12) di dichiarare, attesa l'urgenza**, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.





IL PRESIDENTE DELL'ADUNANZA  
f.to NICOLA BARONE

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
f.to VINCENZO GELUSO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr.ssa MARIA CRISTINA PECORARO

=====  
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li 06. 12. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro*

=====  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/11/2013 ai sensi dell'art. 12  
comma 1 (Decorsi gg. 10 dalla pubblicazione )  
v comma 2 (Immediatamente Esecutiva)  
della L. R. 3.12.1991 n. 44.

Dalla Residenza Municipale, li 28/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro

=====  
Il sottoscritto Segretario Comunale ,  
visti gli atti d'ufficio,

Visto il Registro delle pubblicazioni e su conforme attestazione del Responsabile incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio Informatico,

CERTIFICA

- che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Informatico su [www.comune.sancipirello.pa.it](http://www.comune.sancipirello.pa.it) dal.....al .....e che ..... è stata prodotta a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa MARIA CRISTINA PECORARO